



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/ 1437/03-1/CA
Allegati: //

Roma, 4 OTT. 2005

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI

(Rif. Prot. n. 508/04 Uff.Pers.UNEP del 24.5.2005)

OGGETTO: Richiesta di liquidazione, da parte di ufficiale giudiziario C1, del compenso previsto dal D.M. 27.11.2001 pubblicato su G.U. n° 292 del 17.12.2001, per gli atti di offerta reale e di deposito previsti dagli artt. 1209 e seguenti del codice civile. Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, posto da ufficiale giudiziario C1 in servizio nell'Ufficio NEP di Napoli e pervenuto con la nota di codesta Presidenza sopra riportata, si espone quanto segue.

A mente dell'art. 73 delle disposizioni di attuazione al codice civile, gli atti di offerta reale (art. 1208 cod. civ., comma 1, n.7) e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209 comma 1, 1212 e 1214 cod. civ., sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

La valutazione delle predette attività svolte da un ufficiale giudiziario C1 presuppone che venga preliminarmente chiarito se le funzioni in questione, demandate al predetto funzionario da specifiche disposizioni normative (art. 73

disp.att.cod.civ.) debbano rientrare nell'ambito delle mansioni del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo.

Al riguardo, va osservato che la declaratoria del contratto collettivo integrativo relativo al personale dell'Amministrazione Giudiziaria, sottoscritto il 5 aprile 2000, all'art. 25 prevede che nel settore della professionalità amministrativa giudiziaria rientrino le figure dell'ufficiale giudiziario "*lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario...*". Ne consegue che nel caso di specie, trattandosi di mansioni nell'esercizio dell'attività degli Uffici NEP demandate da specifiche disposizioni normative innanzi menzionate, esse rientrino nel rapporto di lavoro subordinato di tipo impiegatizio contrattualmente regolato (CCNL 24 aprile 2002 "*Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari*").

Pertanto, anche sotto il profilo economico, le prestazioni in esame vanno retribuite in costanza del rapporto di lavoro subordinato contrattualmente previsto per gli ufficiali giudiziari, nonché compensate dalle relative voci del D.M. 27 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001 n° 292.

In linea con quanto sopra esposto si è espresso l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero, interpellato sulla materia, arrivando alle argomentazioni di cui sopra.

Infatti, le predette attività, esulando dal procedimento giurisdizionale, non sono ricomprese nelle liquidazioni delle spettanze previste dal Testo Unico sulle spese di giustizia.

Ai fini della problematica di cui trattasi, rileva la previsione per queste attività della liquidazione dei compensi, e se questi rientrino nelle previsioni dell'art. 83 delle Disp.Att.Cod.Civ., per cui "*il compenso dovuto, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del giudice del luogo in cui l'incarico è stato eseguito*".

Sul punto, a seguito di apposita istanza di altro ufficiale giudiziario C1 volto ad ottenere la liquidazione dei compensi di cui sopra, si è già espresso il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, con provvedimento del 19.06.2003 n. 147/03, che ha rilevato come debba ritenersi sussistere in materia una tariffa professionale, che va individuata in quella di cui al D.M. 27.11.2001 riferita alle prestazioni notarili.

In particolare, il Tribunale mette in risalto che "*le prestazioni in argomento, evidentemente di natura stragiudiziale, in quanto tali, non sono regolate*

onirattualmente, proprio perché rientranti nell'ambito di tutte quelle altre funzioni che, non di diretto e dovuto supporto alla giurisdizione, all'ufficiale giudiziario sono attribuite dalla legge, (e nello specifico dall'art. 73 disp. Att. al codice civile),...".

In linea con le suesposte considerazioni, l'art. 8 del citato C.C.N.L. 24.4.2002, prevede, infatti, che "gli ufficiali giudiziari, nel rispetto dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, continuano a svolgere le attività previste dal D.P.R. 1229/59 e da specifiche disposizioni di legge e che sono confermate ...le modalità di corresponsione dei compensi derivanti da tali attività...", non potendo, evidentemente, ricomprendersi esse nel regime di omnicomprensività retributiva del dipendente in senso stretto.

Pertanto, ne consegue che, per la determinazione della retribuzione dovuta agli ufficiali giudiziari per le attività in questione, occorre fare riferimento ai relativi compensi previsti nel citato D.M. 27 novembre 2001.

Stante quanto sopra esposto, si invita codesta Presidenza a far pervenire la presente nota al Dirigente dell'Ufficio NEP presso codesta Corte, affinché ne prenda visione per la regolazione dell'attività in questione da parte dell'ufficiale giudiziario interessato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Renato Paçileo)